



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE
DI CANI RANDAGI CATTURATI
NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. __ del 14/11/2016

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Requisiti per l'affidamento degli animali

ART. 3 – Modalità di adozione

ART. 4 – Incentivi per l'affidatario

ART. 5 – Controlli e revoca dell'adozione

ART. 6 – Inadempienze

ART. 7 – Decesso e smarrimento

ART. 8 – Cessione a terzi

ART. 9 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

ART. 10 – Divieto di rinuncia all'affidamento

ART. 11 – Pubblicità del regolamento

ART. 12 – Norme abrogate

ART. 13 – Casi non previsti dal presente regolamento

ART. 14 – Normativa di riferimento – Rinvio

ART. 15 – Entrata in vigore – Norma transitoria di efficacia

ART. 1 FINALITÀ

La finalità del presente Regolamento è incentivare l'adozione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Dolianova, allo scopo di diminuire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi a carico della collettività legati al controllo e contenimento del fenomeno del randagismo.

ART.2 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI

I cani randagi catturati nel territorio del Comune di Dolianova e ricoverati presso il canile comunale o, in assenza di questo, presso il canile convenzionato *pro tempore* potranno essere adottati da persone fisiche maggiorenni.

I suddetti soggetti non devono aver subito condanne penali per maltrattamenti o uccisione di animali. Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente al momento della richiesta di adozione. Il Comune eseguirà, altresì, delle verifiche in merito al possesso, da parte dei potenziali affidatari e dei propri familiari conviventi, dei requisiti morali e comportamentali per l'affidamento.

L'affidatario dovrà, altresì, assumere per iscritto i seguenti impegni formali:

- ✓ garantire al cane adottato un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni fisiche e di salute presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza, assicurando le vaccinazioni obbligatorie per legge e le idonee cure veterinarie;
- ✓ prestare consenso a far visionare il cane adottato da parte degli uffici comunali preposti e/o da esperti delegati, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- ✓ mantenere il cane adottato fino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono in capo all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità previste dalle leggi vigenti per i proprietari di animali, con particolare riferimento all'iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 3 MODALITÀ DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi catturati nel territorio del Comune di Dolianova ed ospitati presso il canile comunale o, in mancanza, presso quello convenzionato *pro tempore* possono essere adottati da singoli cittadini che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti ed avendo assunto gli impegni di cui al precedente art. 2.

Il Comune provvederà a curare direttamente e/o per il tramite di un'associazione di volontariato un'apposita banca dati on-line dove verranno pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.

Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedere alla suddetta banca dati attraverso il sito web del Comune o dell'associazione incaricata e visionare i cani ricoverati disponibili per l'adozione. Il potenziale affidatario manifesterà il proprio interesse all'adozione indicando, per via telematica o recandosi di persona presso gli uffici comunali preposti, quale cane intende adottare.

Il Comune o l'associazione incaricata, qualora il servizio sia gestito mediante affidamento esterno, si occuperà di assistere il cittadino durante il successivo iter di affidamento dell'animale. In particolare, il potenziale affidatario verrà aiutato e consigliato nella scelta del cane più adatto alle

sue capacità ed esigenze, e gli verrà assicurata altresì assistenza durante i primi incontri con il cane stesso.

Qualora dai suddetti incontri emerga un'incompatibilità tra il potenziale affidatario e il cane proposto per l'adozione o nel caso in cui venga accertata la parziale o totale assenza dei requisiti morali e comportamentali del potenziale affidatario o di uno dei suoi familiari conviventi, non si darà luogo all'adozione.

Viceversa, a seguito del buon esito degli incontri, il potenziale affidatario potrà procedere alla richiesta di adozione, rivolgendo istanza al Comune redatta sull'apposito modulo all'uopo predisposto.

Il cane prescelto, così adottato, diventerà di proprietà del richiedente e verrà registrato all'anagrafe canina. L'affidatario assumerà, dal momento dell'adozione, tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane adottato, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché quelli contenuti nel presente regolamento (in particolare all'art. 2), del quale riceverà una copia al momento dell'adozione.

Prima della consegna al richiedente, il cane adottato sarà sottoposto agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi a carico del canile ospitante, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e dal servizio veterinario della ASL competente per territorio.

L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato le condizioni psicofisiche e l'effettivo stato di salute del cane.

Non potranno essere concessi in affido definitivo cani di età inferiore a sessanta giorni.

ART. 4 INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti prestazioni a carico dell'Amministrazione:

- a) intervento di sterilizzazione dei cani adottati, da effettuare presso l'ambulatorio veterinario della ASL o associazione convenzionata;
- b) erogazione di un contributo *una tantum* che verrà riconosciuto all'affidatario persona fisica, di importo che verrà stabilito dalla Giunta Municipale; il contributo non potrà essere erogato in favore della medesima persona fisica per più di due volte ed in favore del medesimo nucleo familiare per più di tre volte;
- c) erogazione di un contributo *una tantum* che verrà riconosciuto all'associazione alla quale venisse affidata la collaborazione con il Comune nell'assistenza dei potenziali affidatari per l'iter di adozione dei cani randagi, di cui al precedente art. 3, e nell'esecuzione dei controlli a campione sui cani adottati, di cui al successivo art. 5.

Il contributo *una tantum* di cui alla lettera b) verrà erogato all'affidatario entro 60 giorni naturali e consecutivi dal verbale o lettera di adozione. Il contributo potrà essere speso esclusivamente per cure mediche dell'animale adottato o per acquisto di alimenti e/o accessori di stretta utilità dell'animale medesimo. Le spese dovranno essere rendicontate al Comune mediante la produzione delle fatture relative all'acquisto dei beni o alle prestazioni sanitarie. La trasmissione delle fatture deve avvenire tempestivamente e la rendicontazione dell'intero contributo deve essere completata prima del decesso del cane adottato.

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

L'ufficio comunale competente si riserva di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con l'ausilio di personale competente ed eventualmente col supporto di associazioni aventi la

finalità della tutela della vita, della salute e del benessere degli animali che fossero interessate ad intervenire.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, l'ufficio comunale provvederà ad inoltrare denuncia agli organi di polizia giudiziaria ai sensi di legge e a revocare l'adozione, applicando il disposto dell'art. 6 in merito al contributo e disponendo il ricovero del cane adottato presso il canile comunale o l'associazione di volontariato convenzionata.

ART. 6 INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere il cane adottato in buone condizioni fisiche e di salute, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

Qualora la rendicontazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 non fosse effettuata nei termini previsti o non fosse coerente con le finalità per le quali viene erogato il contributo, quest'ultimo verrà revocato e l'affidatario sarà tenuto a restituirlo per intero al Comune.

Art. 7 DECESSO E SMARRIMENTO

L'affidatario, in caso di smarrimento del cane adottato, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune di Dolianova e il servizio veterinario della ASL competente per territorio per gli accertamenti di rito. Qualora l'animale smarrito fosse catturato e ricoverato presso il canile comunale o, in mancanza, presso quello convenzionato, l'affidatario sarà tenuto, al momento della riconsegna, a risarcire il Comune delle spese di mantenimento sostenute, oltre che al pagamento delle eventuali sanzioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali in materia.

Nei casi di decesso per morte violenta o per avvelenamento del cane adottato, l'affidatario dovrà immediatamente inoltrare apposita comunicazione, oltre che al Comune, anche al servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Art. 8 CESSIONE A TERZI

L'affidatario, qualora intenda cedere il cane ricevuto in adozione ad altro soggetto privato, è tenuto a comunicare al Comune tempestivamente e, comunque, prima del trasferimento di proprietà, il nominativo del cessionario, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido. Al nuovo affidatario non verranno riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 4. Il nominativo del nuovo affidatario dovrà essere registrato all'anagrafe canina. Il nuovo affidatario verrà assoggettato al rispetto dei disposti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

L'originario affidatario non potrà cedere a terzi il cane ricevuto in affido prima di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di affido.

Art. 9 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO

In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare tempestiva comunicazione al Comune di Dolianova del nuovo domicilio. In caso di trasferimento ad altra provincia o in un centro facente capo ad una ASL diversa da quella competente per il Comune di Dolianova, l'affidatario decadrà dall'obbligo del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, fermi restando gli obblighi morali e di legge nei confronti dell'animale adottato.

Art. 10

DIVIETO DI RINUNCIA ALL’AFFIDAMENTO

Il cittadino che ottiene l’affidamento di un cane dal canile comunale o, in assenza di questo, dal canile convenzionato *pro tempore*, non potrà rinunciare all’affidamento, né procedere alla restituzione del cane, per ogni e qualsivoglia motivazione, sia oggettiva che soggettiva, ancorché legata a cause di forza maggiore. Qualora cause logistiche o personali rendano impossibile il mantenimento del cane adottato, l’affidatario potrà ricorrere alla cessione a terzi, secondo le procedure dell’art. 8.

Art. 11

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l’adozione dei cani ricoverati.

Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Art. 12

NORME ABROGATE

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 13

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – RINVIO

- Le norme di riferimento nella materia trattata dal presente regolamento sono:
- **decreto Presidente della Repubblica 08/02/1954, n. 320** – “*Regolamento di Polizia Veterinaria*”;
 - **decreto Presidente della Repubblica 31/03/1979** – “*Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato*” – **art. 3** (attribuzione di funzioni ai comuni);
 - **legge 14/08/1991, n. 281** – “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;
 - **legge regionale 18/05/1994, n. 21** – “*Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina*”;
 - **legge regionale 01/08/1996, n. 35** – “*Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina.»*”;
 - **decreto Presidente della Giunta Regionale 04/03/1999, n. 1** – “*Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo*”;
 - **circolare Ministero Sanità 14/05/2001, n. 5** – “*Attuazione della legge 14/08/1991, n. 281*”;

- **decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28/02/2003** – *“Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”*;
- **legge 20/07/2004, n. 189** – *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*;
- **ordinanza Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 06/08/2008** – *“Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”*;
- **ordinanza Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 18/12/2008 modificata e integrata dalle ordinanze 19/03/2009 e 14/01/2010** – *“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”*;
- **delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010** – *“L.R. n. 21/1994 e s.m.i. – Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione”*.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di sopravvenute modifiche o emanazioni di nuove norme vincolanti statali e regionali.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE – NORMA TRANSITORIA DI EFFICACIA

Il presente regolamento, in accordo con i disposti normativi di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, entra in vigore all'esecutività della delibera di consiliare di approvazione.

In sede di prima applicazione, il regolamento medesimo acquisterà piena efficacia contestualmente alla pubblicazione, a cura del Settore al quale il Sindaco avrà assegnato la competenza con proprio decreto, dell'avviso di avvenuto caricamento on-line della banca dati di cui al precedente art. 3.